

# CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

25363

 **Consiglio Regionale del Veneto**  
N del 03/11/2016 Prot.: 0025363 Titolario 2.6  
CRV CRV spc-UPA

Al Signor Presidente  
della TERZA Commissione Consiliare

Al Signor Presidente  
della PRIMA Commissione Consiliare

e, p.c.

Al Signor Presidente  
della Giunta regionale

Ai Signori Presidenti  
delle Commissioni Consiliari

Ai Signori Presidenti  
dei Gruppi Consiliari

Al Signor Assessore  
delegato per i rapporti tra il  
Consiglio e la Giunta regionale

Al Signor Segretario generale  
della programmazione

*Loro sedi*

**oggetto:** Progetto di legge n. 191  
Disegno di legge relativo a "DISPOSIZIONI REGIONALI PER IL  
TURISMO EQUESTRE".  
(Progetto di legge n. 191)

Ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto e degli articoli 44 e 61 del Regolamento del Consiglio regionale, trasmetto il progetto di legge indicato in oggetto.

La Terza Commissione consiliare presenterà la propria relazione al Consiglio entro i termini previsti dall'articolo 42 del Regolamento.

La Prima Commissione consiliare, ai sensi e nei termini dell'articolo 66 del Regolamento esprimerà il parere obbligatorio di sua competenza alla Commissione consiliare referente, trasmettendolo per conoscenza a questa Presidenza.

Ove altre Commissioni dovessero rilevare nel progetto di legge di cui trattasi, aspetti ritenuti afferenti anche alla propria competenza e ritenessero pertanto di esprimere su questi proprio parere, ne formuleranno istanza ai sensi dell'articolo 51 comma 3.

SERVIZIO ATTIVITÀ  
E RAPPORTI  
ISTITUZIONALI

Unità  
atti istituzionali

San Marco 2322  
Palazzo Ferro Fini  
30124 Venezia

+39 041 2701416 tel  
+39 041 2701271 fax  
uai@consiglioveneto.it  
www.consiglioveneto.it



X LEGISLATURA

La Commissione referente ha facoltà di acquisire ove ritenuto utile, il parere di altra Commissione per gli aspetti che rientrano nella competenza di questa, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 51 comma 2 e comma 4 del Regolamento ed è tenuta ad acquisire il parere obbligatorio della Prima Commissione da esprimersi nelle forme e nei termini di cui all'articolo 66 per le modificazioni apportate, prima del voto finale, al progetto di legge, ove queste ineriscano alla compatibilità dei progetti con il diritto della Unione europea e con gli obblighi da essa derivanti o comunque implicino entrate e spese.

Cordiali saluti.



X LEGISLATURA

IL PRESIDENTE

*Roberto Ciambetti*

Consiglio Regionale del Veneto  
Il Vicepresidente  
Vicario  
Massimo Giorgio

IL SEGRETARIO GENERALE  
(dott. Roberto Valente)

*Roberto Valente*

SERVIZIO  
ATTIVITÀ E RAPPORTI ISTITUZIONALI  
IL DIRIGENTE CAPO

*Roberto Valente*



# **CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**

**DECIMA LEGISLATURA**

---

## **PROGETTO DI LEGGE N. 191**

---

**DISEGNO DI LEGGE di iniziativa della Giunta regionale  
(DGR 22/DDL del 10 ottobre 2016)**

**DISPOSIZIONI REGIONALI PER IL TURISMO EQUESTRE**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 20 ottobre 2016.

## DISPOSIZIONI REGIONALI PER IL TURISMO EQUESTRE

*Relazione:*

*Due degli obiettivi strategici della Regione nel corso della presente legislatura sono sicuramente quelli della "destagionalizzazione", cioè la necessità di prolungare la stagionalità e la frequentazione delle destinazioni turistiche del Veneto, anche oltre la tradizionale stagione estiva e la "delocalizzazione", cioè la possibilità di ampliare la frequentazione turistica anche nelle destinazioni emergenti in modo che si possano considerare turistiche non solo le località già affermate e conosciute a livello nazionale ed internazionale.*

*Operare per il raggiungimento di questi obiettivi vuol dire sviluppare nuove forme di turismo, e fra queste sicuramente il settore dei cavalli è una nuova ed importante frontiera del turismo veneto, prevedendo, con il presente disegno di legge, uno sviluppo sicuramente interessante del turismo equestre quale nuova forma di esplorazione del territorio veneto.*

*Infatti, con questo disegno di legge, la Giunta regionale intende disegnare, sostenere e impostare le nuove opportunità di crescita di questo segmento del turismo slow, un turismo lento, che insieme al cicloturismo, al turismo dei cammini religiosi, alla visitazione delle ville venete, rappresentano elementi di novità nel panorama dell'offerta turistica regionale.*

*Il turismo equestre è lo strumento di diversificazione delle attività turistiche regionali, di integrazione al reddito delle imprese agricole, di esplorazione del territorio nel rispetto della sostenibilità ambientale e della qualità del paesaggio rurale.*

*E infatti, la realizzazione degli itinerari, l'individuazione dei percorsi, il mantenimento in fruibilità delle ippovie, consente di sviluppare in modo integrato e completo il turismo equestre, cioè un driver importante per scoprire, e riscoprire, questi nostri territori spesso non conosciuti od apprezzati, ma che hanno delle specificità, peculiarità e caratteristiche insite nella originalità della loro proposta, nella combinazione di questo con le eccellenze turistiche, enogastronomiche, culturali e artistiche presenti nei territori che attraversano.*

*Oltre ai centri ippici già presenti nel territorio regionale e che svolgono un importante ruolo di presidio del territorio e di punti di ritrovo per i cavalieri, il disegno di legge delinea una strategia integrata di individuazione, definizione e tracciamento di percorsi a cavallo caratterizzati da un profondo significato turistico, da punti di interessi specifici, cioè tracciati destinati al transito dei cavalli con cavaliere e realizzati sul sedime di sentieri, carreggiate, piste, vicinali ed interpoderali, argini di canali, fiumi e golene.*

*Ed è sicuramente questa la grande sfida che il disegno di legge intende affrontare, in quanto si tratta di un turismo itinerante che ha bisogno di tracciati definiti, a cui si devono affiancare attività inerenti la segnalazione, la tabellazione, l'individuazione dei punti di sosta, cioè di strutture adibite al ricovero degli animali poste lungo le ippovie o nelle vicinanze, realizzate da gestori di centri ippici, da imprese agricole e imprese agrituristiche, anche al di fuori dei centri aziendali, ben localizzati e attrezzati, oppure utilizzando stabili dismessi che possono quindi essere recuperati.*

*L'ulteriore sfida per il turismo equestre è quello di promuovere questa nuova forma di turismo del Veneto nei circuiti nazionali ed europei e, soprattutto, di rendere "vivi" i percorsi a cavallo, animando i tracciati, creando eventi di interesse culturale e storico, di valorizzazione delle aree naturali e del paesaggio rurale.*

*La combinazione fra turismo equestre e turismo rurale rappresenta la perfetta coniugazione delle attività regionali: di diversificare le attività turistiche rispetto ai tradizionali filoni del turismo veneto, di scoprire e valorizzare nuove destinazioni, sicuramente emergenti rispetto a quelle già conosciute e con elevata notorietà.*

*Il disegno di legge affronta infine un aspetto molto importante e qualificante dell'attività regionale: quello relativo alla ippoterapia, cioè quell'insieme di interventi terapeutici e riabilitativi diretti al recupero funzionale e sociale di persone con handicap fisici, psichici, sensoriali o plurimi e praticati con l'impiego di equidi. L'obiettivo del disegno di legge è incrementare la cultura dell'accoglienza e dell'accessibilità, tenendo conto delle esigenze di quanti hanno necessità particolari, ed in questo senso il cavallo, l'asino, il mulo e i loro incroci, sono elementi utili per rendere veramente ospitale la nostra regione e dare un senso valoriale e solidale alle attività turistiche del Veneto.*

*L'articolo 1 stabilisce le finalità del disegno di legge sia sul fronte del settore primario, che di quello del turismo, anche accessibile e sostenibile, e provvede a definire i punti cardine della norma in ordine ai diversi concetti e attività dalla stessa definiti nei successivi articoli.*

*L'articolo 2 provvede a sancire il principio della concertazione della Regione e degli altri soggetti interessati dalla norma con le associazioni dei cavalieri che possono intervenire in questo turismo itinerante sia sul fronte strutturale che su quello della promozione, animazione e qualificazioni dei percorsi a cavallo.*

*L'articolo 3 prevede una disciplina specifica per i percorsi a cavallo prevedendo una regolamentazione nell'utilizzo plurimo dei percorsi, i soggetti che possono proporre tali itinerari, i criteri e le condizioni di sicurezza, di interesse turistico, di pregio naturalistico che possono entrare a far parte della rete delle ippovie del Veneto. Lo stesso articolo prevede poi la possibilità di concedere degli interventi contributivi per interventi strutturali e di promozione e animazione dei percorsi a cavallo.*

*L'articolo 4 si rivolge all'aspetto relativo alla tutela della salute del cavallo lungo i percorsi prevedendo specifici luoghi di sosta e di ricovero che possono essere di natura privata di aziende agricole o altri soggetti e su suolo pubblico, ivi compresi quelli eventualmente nella disponibilità del demanio regionale.*

*L'articolo 5 affronta il tema dei centri ippici fornendo indicazioni sugli strumenti urbanistici necessari alla loro strutturazione ed elementi dimensionali per i box e i posti stalla per gli equidi.*

*L'articolo 6 prevede ancora specifiche norme per i centri ippici in particolare per quanto concerne le disposizioni edilizie e costruttive necessarie alla tutela della salute e la sicurezza delle persone che usufruiscono delle attività svolte dal centro ippico; alla salvaguardia e al benessere degli equidi presenti; alla presenza di istruttore titolare di brevetto in relazione all'attività svolta dal centro ippico, ecc.*

*L'articolo 7 introduce una norma specifica di natura urbanistica connesso al Piano degli Interventi per la disciplina di realizzazione di box e di recinzioni per il ricovero di equidi.*

*L'articolo 8 affronta e regola la disciplina dell'ippoterapia e delle attività assistite con equidi che possono effettivamente essere un utile mezzo per curare delle persone con handicap fisici o psichici, mentre l'articolo 9 stabilisce le modalità e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio di ippoterapia e di attività assistita con equidi, attività che deve essere disciplinata sia dal punto di vista sanitario che delle figure professionali coinvolte.*

*L'articolo 10 prevede che l'attività sia svolta secondo programmi elaborati e realizzati da una equipe multidisciplinare di lavoro costituita da figure professionali qualificate in funzione della tipologia progettuale e provviste di competenze specifiche nonché di esperienze professionali operative, giuridiche e tecnico-scientifiche.*

*L'articolo 11 prevede la norma finanziaria e l'articolo 12 prevede infine l'abrogazione dell'unica norma a che, nella normativa regionale, fa riferimento al turismo equestre.*



## **DISPOSIZIONI REGIONALI PER IL TURISMO EQUESTRE**

### **Art. 1 - Finalità e definizioni.**

1. La Regione del Veneto, nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente in materia, promuove ed incentiva lo sviluppo e la diffusione del turismo equestre, quale strumento di diversificazione delle attività turistiche regionali, di integrazione al reddito delle imprese agricole, di esplorazione del territorio nel rispetto della sostenibilità ambientale e della qualità del paesaggio rurale.

2. Ai sensi dell'articolo 12 bis della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario" le attività di turismo equestre e le iniziative di supporto allo stesso, sono compatibili con le attività di turismo rurale.

3. I contributi di cui alla presente legge sono concessi nel rispetto del regime "de minimis" secondo quanto stabilito nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato su funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis".

4. Ai fini della presente legge si definiscono:

- a) turismo equestre: le attività turistiche, ludiche, addestrative e sportive, non agonistiche, anche a carattere economico, effettuate con esemplari di specie equina, asinina e loro incroci;
- b) centro ippico: insieme di edifici, strutture inamovibili o mobili e di dotazioni destinate ad ospitare esemplari di specie equina, asinina e loro incroci per un loro utilizzo turistico, ludico, addestrativo e sportivo, non agonistico;
- c) ippovia: tracciato destinato al transito degli equidi con cavaliere e realizzato sul sedime di sentieri, carreggiate, piste, vicinali ed interpoderali, argini di canali, fiumi e golene;
- d) punti di sosta: strutture adibite al ricovero degli equidi poste lungo le ippovie o nelle vicinanze, realizzate dai gestori di centri ippici e da imprese agricole e imprese agrituristiche, anche al di fuori dei centri aziendali;
- e) associazioni rappresentative del settore equestre: associazioni a carattere nazionale, regionale o locale, senza scopo di lucro, che hanno come scopo sociale anche la promozione e valorizzazione delle attività equestri;
- f) ippoterapia: insieme degli interventi di supporto fisioterapico e riabilitativo praticati con l'impiego di equidi;
- g) attività assistita con animali: l'insieme degli interventi di tipo ludico, ricreativo ed educativo finalizzati a migliorare la qualità della vita di persone realizzati con l'impiego di equidi.

### **Art. 2 - Principio della concertazione.**

1. La Regione del Veneto, gli enti locali, le associazioni pro loco, gli enti parco, i gruppi di azione locale e i gestori delle aree naturali protette, nella individuazione delle ippovie, nella realizzazione di interventi strutturali ed infrastrutturali e nella definizione di iniziative promozionali in materia di turismo equestre, sono tenuti a sentire e raccordarsi con le associazioni rappresentative del settore equestre aventi competenza territoriale nei comuni o ambiti territoriali interessati alle ippovie o alle attività equestri.

### **Art. 3 - Ippovie del Veneto.**

1. La Regione del Veneto, per le finalità di cui all'articolo 1, promuove la realizzazione delle ippovie mediante la riapertura e la manutenzione straordinaria e ordinaria di sentieri, mulattiere, carreggiate, piste, eventualmente collocate anche su argini di canali e fiumi, il completamento di tracciati già esistenti o di collegamenti con priorità alla sentieristica equestre posta nelle aree naturali e a parco, nonché nelle vicinanze di zone storico-culturali, archeologiche, panoramiche, di ville venete e di antichi borghi rurali e montani, nel rispetto della normativa statale vigente.

2. Gli interventi strutturali di realizzazione, ripristino e manutenzione della sentieristica equestre sono realizzati dagli enti locali, dagli enti gestori delle aree naturali protette regionali, dagli enti parco regionali e nazionali, dalle associazioni pro loco di cui alla legge regionale 22 ottobre 2014, n. 34 "Disciplina delle associazioni Pro loco" e dai gruppi di azione locale istituiti ai sensi della vigente normativa comunitaria.

3. La Giunta regionale disciplina i requisiti e le caratteristiche tecniche delle ippovie, i limiti di utilizzazione a fini equestri delle ippovie collocate in aree sensibili dal punto di vista naturalistico, idraulico e della sicurezza, anche in relazione all'utilizzo plurimo della sentieristica, nonché le condizioni per l'adozione e la messa a dimora di segnaletica turistica uniforme in tutti i tracciati del territorio regionale.

4. La Giunta regionale concede ai soggetti di cui al comma 2 contributi per la realizzazione, la manutenzione e la segnalazione delle ippovie del Veneto fissando i criteri e le modalità per l'assegnazione dell'intervento pubblico.

5. La Giunta regionale prevede altresì la concessione di contributi a fondo perduto a enti locali, pro loco e associazioni rappresentative del settore equestre che realizzano iniziative di promozione, comunicazione e di animazione turistica delle ippovie, finalizzate allo sviluppo del turismo equestre, alla promozione della vacanza a cavallo e alla conoscenza e fruibilità da parte dei turisti delle ippovie venete.

### **Art. 4 - Luoghi di sosta e di ristoro.**

1. Lungo le ippovie sono utilizzabili, per la realizzazione di luoghi di sosta e di ristoro opportunamente attrezzati:

- a) i fabbricati rurali o parte di essi, nella disponibilità dell'azienda agricola;
- b) i fabbricati rurali non più funzionali alla conduzione del fondo a chiunque appartenenti;
- c) gli immobili non utilizzati da almeno cinque anni ubicati in zona diversa da quella agricola.

2. Gli immobili di cui al comma 1 sono utilizzati per la sosta, l'abbeveraggio e la somministrazione non assistita di prodotti per l'alimentazione degli equidi, nel rispetto delle norme in materia di benessere degli animali. L'utilizzo di tali immobili è subordinato al rispetto delle norme igienico-sanitarie, edilizie e di sicurezza e, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, non comporta cambio di destinazione d'uso limitatamente agli edifici rurali di cui alle lettere a) e b) del comma 1.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, gli immobili, i vecchi stabili e i beni nella disponibilità della Regione del Veneto, province, enti locali o altri soggetti pubblici non più utilizzati e posti nelle adiacenze o vicinanze delle

ippovie possono essere concessi in uso ai centri ippici o alle aziende agricole che ne facciano richiesta per l'utilizzo o l'adattamento in punti di sosta, nel rispetto della normativa urbanistica ed edilizia vigente.

4. La Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce criteri e modalità per l'individuazione degli immobili di sua proprietà e per la relativa concessione in uso.

#### **Art. 5 - Requisiti e condizioni di realizzazione di centri ippici.**

1. Ai fini della presente legge, il centro ippico è composto da strutture mobili e immobili destinate ad ospitare equidi per attività agonistica, ludico-addestrativa, turistica e sono realizzati nelle zone appositamente previste dallo strumento urbanistico comunale o, in mancanza di specifica individuazione, in zona agricola.

2. Per la realizzazione del centro ippico sono utilizzabili, a condizione che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi:

- a) i fabbricati rurali esistenti o parte di essi, nella disponibilità dell'azienda agricola;
- b) i fabbricati rurali esistenti non più funzionali alla conduzione del fondo a chiunque appartenenti;
- c) gli immobili non utilizzati da almeno cinque anni.

3. E' altresì consentita, in deroga ai requisiti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" la realizzazione di box per equidi fino ad un massimo di 150 metri quadri ogni 10.000 metri quadri di terreno di pertinenza ed altezza massima di 3,20 metri lineari calcolata alla gronda. I box per equidi devono essere realizzate con strutture prefabbricate in legno ed essere immediatamente rimossi nel caso in cui il centro ippico cessi la propria attività.

4. Qualora vengano installati, sulle strutture esistenti all'interno del centro ippico, impianti solari termici e fotovoltaici, la superficie dei box per equidi può essere pari a 200 metri quadrati per ogni 10.000 metri quadrati di pertinenza.

5. Agli immobili destinati alla stabulazione degli animali si applica la disciplina dettata dal provvedimento di Giunta regionale di cui all'articolo 50, comma 1, lettera d), n. 5 della legge regionale legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.

6. L'idoneità sanitaria degli immobili di cui ai commi 3 e 4 è certificata mediante nulla osta rilasciato, ai sensi della vigente normativa in materia, dalla azienda sanitaria locale competente.

7. L'utilizzo degli immobili di cui al comma 3 è subordinato al rispetto delle norme igienico-sanitarie, edilizie e di sicurezza e, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, non comporta cambio di destinazione d'uso limitatamente agli edifici rurali di cui alle lettere a) e b) del comma 1.

#### **Art. 6 - Centri ippici.**

1. L'apertura di centri ippici è subordinata alla presentazione al comune nel quale è ubicato il centro stesso della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti

amministrativi” e successive modificazioni, e corredata della documentazione attestante la sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla normativa vigente per l’avvio dell’attività.

2. Gli interventi edilizi relativi agli immobili di cui all’articolo 5 sono eseguiti nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”.

3. La Giunta regionale, entro centoventi giorni, dall’entrata in vigore della presente legge, adotta disposizioni generali per i centri ippici, dirette a garantire almeno i seguenti requisiti e condizioni:

- a) la tutela della salute e la sicurezza delle persone che usufruiscono delle attività svolte dal centro ippico;
- b) la salvaguardia e il benessere degli equidi presenti;
- c) la presenza di istruttore titolare di brevetto in relazione all’attività svolta dal centro ippico, ovvero in base alla prevalenza dell’attività sportiva equestre dilettantistica o agonistica, dell’attività di turismo equestre;
- d) la presenza nel centro ippico di un numero di recinti tale da consentire agli equidi di disporre di spazi adeguati per sostare;
- e) la possibilità di sostare nei recinti per un congruo numero di ore durante la giornata.

4. Nella concessione di benefici pubblici è accordata priorità ai centri ippici che sviluppano reti di impresa e sono in grado di realizzare iniziative di stabile collaborazione anche ai fini di rendere possibile attività di interconnessione fra centri ippici e di esplorazione del territorio mediante la visitazione delle eccellenze turistiche, storiche, culturali e paesaggistiche.

#### **Art. 7 - Modifica all’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”.**

1. Dopo il comma 5 quater dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è inserito il seguente:

*“5 quinquies. Il Piano degli Interventi (PI), in deroga a quanto stabilito ai commi 2 e 3, disciplina la realizzazione di box e di recinzioni per il ricovero di equidi, a condizione che tali strutture non si configurino come allevamento e siano realizzati con strutture prefabbricate in legno di superficie massima pari a 20,00 metri quadrati e di altezza massima di 3,20 metri misurata in gronda. Tali strutture devono essere immediatamente rimosse al cessare della necessità.”.*

#### **Art. 8 - Ippoterapia e attività assistita con equidi.**

1. L’ippoterapia e l’attività assistita con equidi sono praticate esclusivamente presso strutture autorizzate dalla Regione del Veneto, nel rispetto della vigente normativa statale e comunitaria.

2. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, disciplina le modalità di svolgimento delle attività di cui al comma 1, prevedendo tra l’altro:

- a) la dotazione strutturale ed infrastrutturale necessaria per lo svolgimento delle attività;

b) le misure necessarie per il rispetto del benessere degli equidi.

3. Gli equidi prescelti per lo svolgimento dei programmi di ippoterapia e di attività assistita con equidi devono presentare caratteristiche di specie e di indole tali da risultare adatti alle finalità del progetto riabilitativo; gli stessi devono essere opportunamente addestrati, sani e tenuti sotto controllo sanitario.

4. Le attività di ippoterapia e di attività assistita con equidi devono essere svolte in modo tale da garantire sempre il benessere degli animali.

#### **Art. 9 - Autorizzazione all'esercizio.**

1. La Giunta regionale individua la struttura regionale competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di ippoterapia e di attività assistita con animali e ne definisce le modalità e le procedure prevedendo l'acquisizione del programma di attività, delle figure professionali coinvolte, degli animali da impiegare e delle strutture utilizzate, nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente

2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, concede contributi in conto capitale nella misura massima del 50 per cento della spesa ammessa per la realizzazione di beni immobili e l'acquisto di beni mobili da parte delle imprese che svolgono attività di ippoterapia e quella assistita con equidi.

3. La misura del contributo di cui al comma 3 è elevabile:

- a) di altri dieci punti percentuali se l'impresa è gestita da giovani imprenditori,
- b) di altri venti punti percentuali se l'attività riabilitativa è svolta da un'associazione senza scopo di lucro.

4. L'esercizio di ippoterapia e di attività assistita con equidi senza la prescritta autorizzazione comporta una sanzione pecuniaria ed amministrativa da Euro 2.000,00 a Euro 5.000,00; in caso di recidiva nell'anno solare successivo alla prima sanzione è disposta la chiusura del centro.

5. L'utilizzo di istruttori non abilitati comporta una sanzione pecuniaria da euro 500,00 a Euro 2.000,00; l'inadeguatezza del centro ippico ai fini della salute e del benessere degli animali comporta una sanzione pecuniaria da euro 300,00 ad euro 1.500,00.

#### **Art. 10 - Programmi di supporto ed equipe multidisciplinare di lavoro.**

1. L'ippoterapia e l'attività assistita con equidi sono svolte sulla base di specifici programmi commisurati alle esigenze della persona.

2. I programmi di cui al comma 1 sono predisposti e realizzati da una equipe multidisciplinare di lavoro costituite da figure professionali qualificate, in osservanza alle norme statali, in funzione della tipologia progettuale e provviste di competenze specifiche e di esperienze professionali documentabili.

3. Nella equipe multidisciplinare di lavoro è sempre presente un medico veterinario e un operatore con specifica preparazione nell'interazione con le specie animali di riferimento e le figure professionali che la compongono devono possedere conoscenze operative, giuridiche e tecnico-scientifiche con particolare riferimento a:

- a) metodi di intervento ed effetti delle attività e terapie assistite con equidi;
- b) conoscenza del rapporto uomo-animale e dell'animale coinvolto nelle attività e terapie assistite con equidi, inclusi gli aspetti etologici.

**Art. 11 - Norma finanziaria.**

1. Agli oneri di natura d'investimento derivanti dall'applicazione della presente legge quantificati in euro 60.000,00 per l'esercizio 2016, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 07 "Turismo" Programma 1 "Sviluppo e valorizzazione del turismo" Titolo 2 "Spese investimento", la cui dotazione viene incrementata di pari importo mediante riduzione delle risorse allocate alla Missione 07 "Turismo" Programma 1 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2016-2018.

2. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione della presente legge quantificati in euro 60.000,00 per l'esercizio 2016, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 07 "Turismo" Programma 1 "Sviluppo e valorizzazione del turismo" Titolo 1 "Spese correnti", del bilancio di previsione 2016-2018.

3. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione".

**Art. 12 - Abrogazioni.**

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 20 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013", sono abrogati.

## INDICE

Art. 1 - Finalità e definizioni. ....	5
Art. 2 - Principio della concertazione. ....	5
Art. 3 - Ippovie del Veneto. ....	6
Art. 4 - Luoghi di sosta e di ristoro. ....	6
Art. 5 - Requisiti e condizioni di realizzazione di centri ippici. ....	7
Art. 6 - Centri ippici. ....	7
Art. 7 - Modifica all'articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".	8
Art. 8 - Ippoterapia e attività assistita con equidi. ....	8
Art. 9 - Autorizzazione all'esercizio. ....	9
Art. 10 - Programmi di supporto ed equipe multidisciplinare di lavoro. ....	9
Art. 11 - Norma finanziaria. ....	10
Art. 12 - Abrogazioni. ....	10

**PARTE NOTIZIALE**  
(aggiornata alla data di presentazione del progetto)

**Nota all'articolo 1**

**Legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 (BUR n. 67/2012)**  
**DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' TURISTICHE CONNESSE AL SETTORE PRIMARIO (1)**

**Art. 12 bis - Turismo rurale e fattorie didattiche. (2) (3)**

1. Sono considerate attività di turismo rurale, secondo i requisiti e le modalità definite dalla Giunta regionale:

- a) le attività culturali, ricreative, di pratica sportiva, di escursionismo, ippoturismo e avioturismo, riferite all'ambiente rurale e degli ecosistemi acquatici e vallivi, svolte anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa;
- b) l'allevamento di specie animali e la coltivazione di specie vegetali a fini amatoriali e di sviluppo del turismo naturalistico e rurale;
- c) la realizzazione di iniziative di supporto alle attività di cicloturismo e di ippoturismo anche in connessione a percorsi e itinerari turistici;
- d) la mescolta di vino, olio o birra ai fini della promozione e la vendita diretta dei prodotti dell'azienda, con la somministrazione non assistita e senza corrispettivo di prodotti di gastronomia fredda legati alle produzioni e alle tradizioni locali, fatto salvo l'obbligo di notifica all'autorità competente in materia di igiene degli alimenti.

2. Sono considerate fattorie didattiche le aziende, come definite alla lettera 0b) del comma 2 dell'articolo 2, che svolgono le proprie attività secondo i requisiti e le modalità definite dalla Giunta regionale, che istituisce e tiene apposito elenco.

3. Alle attività di turismo rurale e delle fattorie didattiche, quando svolte da aziende agrituristiche, itturistiche e pescaturistiche, si applicano le disposizioni in materia di qualificazione della natura del reddito, di applicazione delle disposizioni fiscali nonché di normativa previdenziale e settoriale di cui all'articolo 2, comma 5 e all'articolo 7, comma 2 della legge n. 96 del 2006.

-----  
(1) Titolo così sostituito da comma 1 art. 26 legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35.

(2) Articolo inserito da comma 1 art. 11 legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35.

(3) Ai sensi dell'articolo 28 comma 4 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35 "Le fattorie didattiche, già riconosciute alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, sono iscritte d'ufficio nell'elenco regionale di cui all'articolo 12 bis della

legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 , così come inserito dall'articolo 11 della presente legge.”.

**Trattato sul funzionamento della Unione Europea**  
(n.d.r. Versione in vigore dal 1 dicembre 2009) (1) (2) (3)

**Articolo 107** (ex articolo 87 del Trattato che istituisce la Comunità europea)

1. Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

2. Sono compatibili con il mercato interno:

- a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;
- b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;
- c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che abroga la presente lettera.

3. Possono considerarsi compatibili con il mercato interno:

- a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale;
- b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
- c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;
- d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune;
- e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.

**Articolo 108** (ex articolo 88 del Trattato che istituisce la Comunità europea)

1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato interno.

2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, oppure

che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia dell'Unione europea, in deroga agli articoli 258 e 259.

A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato interno, in deroga alle disposizioni dell'articolo 107 o ai regolamenti di cui all'articolo 109, quando circostanze eccezionali giustificano tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.

Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.

4. La Commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all'articolo 109, che possono essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

-----  
(1) Nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 9 maggio 2008 n. C 115 sono pubblicate le versioni consolidate del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché dei loro protocolli e allegati quali risultano a seguito delle modifiche introdotte dal trattato di Lisbona firmato il 13 dicembre 2007 a Lisbona.

(2) Vedi la Legge 2 agosto 2008, n. 130 "Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 agosto 2008, n. 185, S.O.

(3) Il Ministero degli affari esteri, con Comunicato 20 gennaio 2010 (Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 2010, n. 15), ha reso noto che il Trattato di Lisbona è entrato in vigore, sul piano internazionale, in data 1° dicembre 2009 avendo, la Repubblica Ceca, nella qualità di ultimo Stato firmatario, depositato in data 13 novembre 2009, il proprio strumento di ratifica. La Repubblica italiana aveva già depositato, in data 8 agosto 2008, il proprio strumento di ratifica, a seguito dell'emanazione della legge 2 agosto 2008, n. 130.

#### **Nota all'articolo 4**

#### **Legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 (BUR n. 67/2012)**

#### **DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' TURISTICHE CONNESSE AL SETTORE PRIMARIO**

#### **Art. 16 - Immobili destinati all'agriturismo.**

1. Sono utilizzabili per le attività agrituristiche e per le eventuali attività di cui all'articolo 12 bis, (1) i fabbricati rurali o parte di essi, nella disponibilità dell'azienda e non più necessari per le attività di coltivazione, selvicoltura e allevamento nonché per le attività connesse.

2. L'utilizzazione agriturstica e per le eventuali attività di cui all'articolo 12 bis (2) non comporta cambio di destinazione d'uso degli edifici e delle superfici censite come rurali.

3. Al fine di consentire di migliorare l'offerta turistica, è consentita la realizzazione di piscine nelle aziende agrituristiche e nelle aziende itturistiche ubicate in zona agricola, in deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio".

4. Gli interventi per assicurare la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche di cui al comma 6 dell'articolo 5 della legge 20 febbraio 2006, n. 96, sono effettuati, a esclusione delle aziende agrituristiche ubicate in zona montana e alle aziende agrituristiche la cui ricettività complessiva è pari o inferiore a dieci posti letto (3), nel rispetto delle prescrizioni per le strutture ricettive di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche", anche con opere provvisoriale.

-----  
(1) Comma così modificato da comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35 che ha aggiunto dopo le parole "per le attività agrituristiche" le parole "e per le eventuali attività di cui all'articolo 12 bis".

(2) Comma così modificato da comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35 che ha aggiunto dopo le parole "L'utilizzazione agriturstica" le parole: "e per le eventuali attività di cui all'articolo 12 bis".

(3) Comma così modificato da comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35 che ha sostituito le parole "la cui ricettività complessiva è pari o inferiore a sei posti letto" con le parole "la cui ricettività complessiva è pari o inferiore a dieci posti letto".

#### **Nota all'articolo 5**

#### **Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 (BUR n. 45/2004)**

#### **NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO E IN MATERIA DI PAESAGGIO (1) (2) (3) (4) (5)**

**Art. 44 – Edificabilità.**

1. Nella zona agricola sono ammessi, in attuazione di quanto previsto dal PAT e dal PI, esclusivamente interventi edilizi in funzione dell'attività agricola, siano essi destinati alla residenza che a strutture agricolo-produttive così come definite con provvedimento della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera d), n. 3.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti, sulla base di un piano aziendale, esclusivamente all'imprenditore agricolo titolare di un'azienda agricola con i seguenti requisiti minimi:

a) iscrizione all'anagrafe regionale nell'ambito del Sistema Informativo del Settore Primario (SISP) di cui all'articolo 11 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura" e successive modificazioni;

b) occupazione di almeno una unità lavorativa a tempo pieno regolarmente iscritta nei ruoli previdenziali agricoli presso l'INPS; tale requisito non è richiesto per le aziende agricole ubicate nelle zone montane di cui alla legge regionale 9 settembre 1999, n. 39 "Modifica della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 "Norme sull'istituzione e il funzionamento delle comunità montane" " e successive modificazioni;

c) redditività minima definita sulla base dei parametri fissati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera d), n. 1.

2 bis. Gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti agli imprenditori agricoli, in deroga ai requisiti di cui al comma 2, qualora si rendano necessari per l'adeguamento ad obblighi derivanti da normative regionali, statali o comunitarie riguardanti la tutela dell'ambiente, il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e l'assicurazione del benessere degli animali. (6)

2 ter. Al fine di garantire la tutela delle differenti realtà socio-economiche e agro-ambientali presenti nel territorio, in deroga ai requisiti di cui al comma 2, gli interventi edilizi destinati a strutture agricolo-produttive di cui al comma 1 sono consentiti, qualora siano realizzati dalle Regole di cui alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 26 "Riordino delle Regole", da fondazioni ed istituti nonché dagli enti pubblici territoriali e da società o enti dagli stessi costituiti o prevalentemente partecipati. (7)

3. Il piano aziendale di cui al comma 2, redatto da un tecnico abilitato del settore secondo i parametri indicati dal provvedimento di cui all'articolo 50, comma 1, lettera d), n. 2, è approvato dall'ispettorato regionale dell'agricoltura (IRA) e contiene in particolare:

a) la certificazione dei requisiti di cui al comma 2;

b) la descrizione analitica dei fattori costitutivi l'azienda agricola: numero di occupati, dettaglio delle superfici, delle coltivazioni, degli allevamenti, delle produzioni realizzate, delle attività connesse e dei fabbricati esistenti;

c) la descrizione dettagliata degli interventi edilizi, residenziali o agricolo-produttivi che si ritengono necessari per l'azienda agricola, con l'indicazione dei tempi e delle fasi della loro realizzazione, nonché la dichiarazione che nell'azienda agricola non sussistono edifici recuperabili ai fini richiesti. Per gli interventi con finalità agricolo-produttive il piano deve dimostrare analiticamente la congruità del loro dimensionamento rispetto alle attività aziendali.

3 bis. Al fine di garantire l'insediamento di giovani in agricoltura sono consentiti gli interventi di cui al comma 1 in deroga ai requisiti di cui al comma 2 e, limitatamente alle iniziative del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 riferite

al pacchetto giovani relative agli interventi edilizi destinati a strutture agricolo-produttive, l'approvazione del piano aziendale per lo sviluppo dell'impresa, ai fini del finanziamento a valere sul fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS), sostituisce l'approvazione del piano aziendale prevista dal comma 3. La deroga al comma 3 è, altresì, consentita per coloro che sono stati ammessi alle agevolazioni previste per i giovani in agricoltura gestite dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) nel caso in cui l'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA) di cui alla legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 "Istituzione dell'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura" certifichi l'esistenza di un piano aziendale che soddisfi le caratteristiche previste al comma 3. (8)

4. Gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti:

a) per l'ampliamento di case di abitazione esistenti, fatto salvo quanto previsto al comma 5, fino a 200 mc. per ogni familiare e/o addetto regolarmente occupato come unità lavoro, documentabile con l'iscrizione agli specifici ruoli previdenziali presso l'INPS, e comunque non oltre 1.200 mc.; (9)

a bis) per usi agrituristici, ai richiedenti aventi titolo ai sensi della normativa vigente, l'ampliamento delle case di abitazione fino a 1.200 mc., comprensivi dell'esistente, anche in aderenza alla parte rustica presente; (10)

b) per nuove case di abitazione, qualora non esistenti nell'azienda agricola, fino ad un limite di 600 mc. per ogni azienda agricola, ampliabili di 100 mc. per ogni familiare e/o addetto regolarmente occupato come unità lavoro, documentabile con l'iscrizione agli specifici ruoli previdenziali presso l'INPS, e comunque non oltre 1200 mc.;

c) per le strutture agricolo-produttive con il limite della loro funzionalità e congruità rispetto alle attività aziendali, fatte salve eventuali scelte più restrittive del piano di assetto del territorio.

5. Gli interventi di recupero dei fabbricati esistenti in zona agricola sono disciplinati dal PAT e dal PI ai sensi dell'articolo 43. Sono sempre consentiti, purché eseguiti nel rispetto integrale della tipologia originaria, gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia" e successive modificazioni, nonché l'ampliamento di edifici da destinarsi a case di abitazione, fino ad un limite massimo di 800 mc. comprensivi dell'esistente, purché la destinazione abitativa sia consentita dallo strumento urbanistico generale. (11)

5 bis. Al fine di garantire completezza all'offerta turistica nel territorio agricolo è sempre consentita la realizzazione di piscine da parte delle aziende agrituristiche in deroga ai requisiti di cui al comma 2 e, in deroga ai requisiti di cui ai commi 2 e 3, da parte delle attività ricettive a conduzione familiare - bed & breakfast, delle unità abitative ammobiliate ad uso turistico, nonché delle attività ricettive in residenze rurali, di cui rispettivamente alle lettere c), d) e f) del comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo". (12)

5 ter. I comuni, in deroga a quanto stabilito ai commi 2 e 3, disciplinano nel PI la realizzazione di modesti manufatti realizzati in legno privi di qualsiasi fondazione stabile e pertanto di palese removibilità, necessari per il ricovero di piccoli animali, degli animali da bassa corte, da affezione o di utilizzo esclusivamente

familiare, nonché per il ricovero delle attrezzature necessarie alla conduzione del fondo. (13)

5 quater.

omissis (14)

6. La realizzazione di serre fisse è consentita all'imprenditore agricolo nei limiti di copertura del 50% del fondo di proprietà o disponibilità e nel rispetto delle modalità costruttive di cui all'articolo 43, comma 2, lettera e). Si intendono per serre fisse le strutture stabilmente infisse al suolo e destinate esclusivamente alla protezione e copertura delle colture; le serre fisse volte alla protezione o forzatura delle colture e le serre mobili (15) possono essere installate senza i limiti stabiliti dal presente comma. Le serre mobili destinate ad uso temporaneo sono installate senza il permesso di costruire, sempre che siano realizzate senza opere murarie fuori terra. La Giunta regionale, avvalendosi di una apposita commissione di esperti, individua le caratteristiche tecnologiche che distinguono le diverse tipologie di serre, nonché gli elementi accessori al loro funzionamento; il PI nell'individuazione di cui all'articolo 43, comma 2, lettera e), si attiene alle indicazioni contenute nel provvedimento della Giunta regionale. (16)

6 bis. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 6, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, sono equiparate alle serre di cui al medesimo articolo 6, comma 1, lettera e), le serre tunnel a campata singola o multipla, sprovviste di opere in muratura, con struttura portante costituita da elementi modulari amovibili e coperture in film plastici rimosse stagionalmente. La Giunta regionale individua le caratteristiche costruttive e le condizioni da rispettare per l'installazione delle serre tunnel di cui al presente comma. (17)

7. I fabbricati per insediamenti di tipo agro-industriale non possono essere ubicati in zona agricola, dovendo il piano degli interventi (PI) individuare a tale scopo specifiche aree nelle zone industriali.

7 bis. Le società e le cooperative agricole, di trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti derivanti dalle aziende dei soci, possono realizzare in zona agricola, impianti per la produzione di energie da fonti rinnovabili e assimilate in deroga al comma 2. (18)

8. La realizzazione di strutture agricolo-produttive destinate ad allevamento, ferma restando la normativa vigente in materia igienico-sanitaria, è consentita previo rilascio di uno specifico parere da parte dell'unità locale socio-sanitaria competente per territorio che attesti la compatibilità ambientale e sanitaria dell'intervento con gli allevamenti esistenti, in conformità ai parametri individuati nel provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 50, comma 1, lettera d), n. 4.

9. La realizzazione di allevamenti zootecnico-intensivi è consentita, nel rispetto della disciplina dettata dal provvedimento di cui all'articolo 50, comma 1, lettera d), n. 5. Per allevamento zootecnico-intensivo si intende il complesso delle strutture edilizie e degli impianti a ciò destinati, organizzati anche in forma industriale, non collegati con nesso funzionale ad una azienda agricola.

10. Non è consentita la nuova edificazione nelle aree boscate e al di sopra dei 1.600 m., fatta salva per queste ultime aree la realizzazione di malghe, rifugi e bivacchi alpini. Nelle aree di montagna il limite dei 1.600 m. può essere derogato secondo le indicazioni contenute nel provvedimento di cui all'articolo 50, comma 1, lettera d), n. 6. (19)

**Art. 50 – Disposizioni sull'applicazione della legge.**

1. Gli articoli da 1 a 49 si applicano successivamente all'adozione e alla pubblicazione nel BUR da parte della Giunta regionale di tutti i seguenti provvedimenti: (20)

a) le specifiche tecniche per la formazione e l'aggiornamento delle banche dati di cui agli articoli 13, 17 e 22 nonché per la redazione degli strumenti urbanistici generali su carta tecnica regionale e per l'aggiornamento della relativa base cartografica da parte dei comuni di cui all'articolo 9;

b) i criteri per la suddivisione del territorio comunale in zone territoriali omogenee;

c) la metodologia per il calcolo, nel piano di assetto del territorio (PAT), del limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazioni diverse da quella agricola definendo, con riferimento ai singoli contesti territoriali, la media regionale del rapporto tra la superficie agricola utilizzata (SAU) e la superficie territoriale comunale (STC);

d) le specificazioni relative all'edificabilità nelle zone agricole ed in particolare:

1) la definizione dei parametri di redditività minima delle imprese agricole sulla base di quanto stabilito dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 e successive modificazioni;

2) i parametri per la redazione e per la valutazione della congruità del piano aziendale di cui all'articolo 44, comma 3;

3) la definizione di strutture agricolo-produttive;

4) i parametri per la valutazione di compatibilità ambientale e sanitaria dei nuovi allevamenti rispetto a quelli esistenti;

5) le modalità di realizzazione degli allevamenti zootecnici intensivi e la definizione delle distanze sulla base del tipo e dimensione dell'allevamento rispetto alla qualità e quantità di inquinamento prodotto;

6) le deroghe, per le aree di montagna, al divieto di edificare sopra i 1.300 metri di cui all'articolo 44, comma 10;

7) i parametri per la determinazione dell'ampiezza del fondo di pertinenza da vincolare ai sensi dell'articolo 45;

e) i criteri per una omogenea elaborazione del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP);

f) i contenuti essenziali del quadro conoscitivo, della relazione illustrativa, delle norme tecniche del piano di assetto del territorio e del piano degli interventi;

g) le specifiche tecniche per la rappresentazione dei piani, comprensive delle tavole di progetto;

h) la definizione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta i provvedimenti di cui al comma 1 previo parere della competente commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento degli stessi, trascorsi i quali si prescinde dal parere.

3. Fino all'applicazione degli articoli da 1 a 49 le funzioni amministrative relative all'approvazione degli strumenti urbanistici generali e loro varianti continuano ad essere esercitate dalla Regione; a tal fine, ferme restando le attribuzioni della competente commissione consiliare ai sensi del punto 4) dell'articolo 3 della legge regionale 1 settembre 1972, n. 12, e successive modificazioni, i poteri attribuiti dalla legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni, al presidente della provincia sono esercitati dal Presidente della giunta regionale e

quelli attribuiti alla giunta e al consiglio provinciale sono esercitati dalla Giunta regionale. (21)

4. Fino all'applicazione degli articoli da 1 a 49, continuano ad applicarsi l'articolo 1, commi 2 e seguenti, della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 35 e successive modificazioni con le modifiche di cui al comma 7, e l'articolo 11 della legge regionale 1 agosto 2003, n. 16 .

5. Decorso il termine di cui al comma 2 senza che la Giunta regionale abbia adottato e pubblicato nel BUR tutti i provvedimenti di cui al comma 1 e fino alla loro adozione e pubblicazione, è abrogato il comma 3, restano fermi il comma 4 e la disciplina urbanistica regionale vigente al momento della entrata in vigore della presente legge e le attribuzioni regionali di cui all'articolo 50 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 sono da riferirsi alla provincia.

6. I piani territoriali provinciali già adottati e trasmessi alla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge sono inviati alle province per la loro rielaborazione; da tale data decadono le norme di salvaguardia. La Giunta regionale provvede alla costituzione di un ufficio per il coordinamento delle province nella predisposizione dei nuovi piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP) nonché per la coerente elaborazione del provvedimento di cui al comma 1, lettera e).

7. L'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 35 è così modificato:

a) alla fine del comma 5 è aggiunta la seguente frase: "Resta fermo, previa sottoscrizione dell'accordo, quanto consentito dal comma 3; in tale caso l'ampliamento non può essere superiore al 100% della superficie coperta esistente e, comunque, non può interessare una superficie superiore a mq. 1.500";

b) la lettera c) del comma 8 è abrogata.

8. L'ultimo comma dell'articolo 23 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 è così sostituito:

omissis (22)

9. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dalla lettera c) dell'ultimo comma dell'articolo 23 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 come modificato dal comma 8, il comune può approvare varianti al piano regolatore generale con la procedura dell'articolo 50, commi 6, 7 e 8 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, avuto riguardo alle particolari connotazioni urbanistiche ed edilizie dei luoghi.

-----  
(1) Il Governo con ricorso n. 32/2016 (G.U. - 1<sup>a</sup> Serie Speciale n. 31/2016) ha impugnato innanzi alla Corte Costituzionale, per violazione degli articoli 2, 3, 8, 19 e 117, comma 2, lettere c) e h) della Costituzione, l'articolo 2 della legge regionale n.12 del 2016, che ha introdotto in questa legge gli articoli 31 bis e 31 ter, recanti una specifica normativa volta a regolamentare la realizzazione di edifici e di attrezzature di interesse comune per i servizi religiosi. Secondo il ricorrente tale articolo contrasta con le citate norme costituzionali essenzialmente con riferimento al principio secondo cui il legislatore non può operare discriminazioni tra confessioni religiose e a quello del libero esercizio del culto. In particolare, il ricorrente considera illegittime le disposizioni regionali: 1) nella parte in cui viene riconosciuta alla Regione e ai comuni la potestà amministrativa di individuare i criteri e le modalità per la realizzazione di attrezzature di interesse comune per i servizi, religiosi (art 31 bis, comma 1), in quanto richiamando con formula generica e ambigua «i criteri e le modalità» da individuare per la

realizzazione delle attrezzature di interesse comune per i servizi religiosi si presta ad applicazioni ampiamente discrezionali e potenzialmente discriminatorie nei confronti di alcuni enti religiosi; 2) nella parte in cui consente di inserire, nel contesto pattizio della convenzione, l'impegno ad utilizzare la lingua italiana (art 31 ter, comma 3) in quanto la norma così formulata appare travalicare gli ambiti rimessi alla competenza legislativa esclusiva statale in materia di rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera c), della Costituzione; 3) nella parte in cui persegue una finalità di controllo delle modalità con le quali in concreto è esercitata l'attività sociale e culturale svolta nelle attrezzature di interesse comune per i servizi religiosi, per ragioni di sicurezza e ordine pubblico, in quanto invade la potestà legislativa esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera h). Giudizio pendente.

(2) Con ricorso n. 72/2011 (G.U. 1<sup>a</sup> prima serie speciale n. 41/2011) è stato impugnato dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale l'articolo 12 della legge regionale 26 maggio 2011, n. 10 "Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio" in materia di paesaggio" che inserisce l'articolo 45-decies nella legge regionale n. 11 del 2004, per violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dei beni culturali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in quanto vengono introdotte deroghe ai vincoli paesaggistici in contrasto con gli articoli 142, 146 e 149 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004). Con sentenza n. 66 del 2012 (G.U. 1<sup>a</sup> serie speciale n. 13/2012), la Corte costituzionale ha riconosciuto la fondatezza della questione sollevata dal Governo e dichiarato l'illegittimità dell'articolo 12. La Corte ha evidenziato che la norma impugnata opera una modifica sostanziale del regime delle esclusioni dalla tutela prevista dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, attraverso una "assimilazione" fra aree individuate dalla legislazione statale come sottratte al regime vincolistico e aree che, pur con denominazioni diverse rispetto a quelle indicate nel decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765), presenterebbero, rispetto alle prime, caratteristiche similari, sia pure per relationem, operazione non consentita in quanto direttamente incidente su materia riservata ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, alla legislazione statale, rispetto alla quale la legislazione regionale può solo fungere da strumento di ampliamento del livello della tutela del bene protetto e non introdurre una restrizione dell'ambito della tutela medesima. La Corte rileva altresì che la previsione oggetto di censura prevede una sostanziale "delegificazione" della materia, risultando in concreto demandata all'autorità amministrativa l'individuazione dei territori che presentavano, alla data del 6 settembre 1985, caratteristiche analoghe a quelle inserite nelle zone "A" e "B" degli strumenti urbanistici generali, senza che – per di più – lo Stato risulti in alcun modo chiamato a partecipare al relativo procedimento.

(3) La legge è stata impugnata dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n. 63/2004 (G.U. 1<sup>a</sup> serie speciale n. 34/2004). Il giudizio si è concluso

con la sentenza n. 232/2005 (G.U. 1<sup>a</sup> serie speciale n. 25/2005), con la quale la Corte Costituzionale ha ritenuto non fondata la questione di legittimità dell'articolo 40 in relazione all'articolo 117, comma secondo, lettera s) e all'articolo 118, comma terzo, della Costituzione in quanto la Regione si sarebbe limitata a prevedere l'adozione di misure volte alla salvaguardia e tutela, sotto il profilo urbanistico, degli immobili che rivestono anche un valore storico culturale; la Corte ha, invece, ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 50, comma 8, lettera c) (distanza tra costruzioni) in relazione all'articolo 117, comma secondo, lettera l), in quanto afferente alla materia dell'ordinamento civile di competenza legislativa esclusiva dello Stato.

(4) Ai sensi dell'articolo 50 comma 1, gli articoli da 1 a 49 erano applicabili a decorrere dall'adozione da parte della Giunta regionale e pubblicazione nel BUR dei provvedimenti previsti dal medesimo articolo 50 comma 1. I provvedimenti sono stati adottati con una unica deliberazione della Giunta regionale n. 3178/2004 pubblicata nel BUR del 22 ottobre 2004, n. 105.

(5) Titolo così modificato da comma 1, art. 1, legge regionale 26 maggio 2011, n. 10 che ha aggiunto dopo le parole "Norme per il governo del territorio" le parole "e in materia di paesaggio".

(6) Comma aggiunto da comma 1 art. 5 legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 .

(7) Comma aggiunto da comma 1 art. 5 legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 .

(8) Comma così modificato da comma 1 art. 9 legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 che ha inserito alla fine la frase "La deroga al comma 3 è, altresì, consentita per coloro che sono stati ammessi alle agevolazioni previste per i giovani in agricoltura gestite dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) nel caso in cui l'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA) di cui alla legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 "Istituzione dell'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura" certifichi l'esistenza di un piano aziendale che soddisfi le caratteristiche previste al comma 3."; in precedenza comma aggiunto da comma 2 art. 5 legge regionale 26 giugno 2008, n. 4.

(9) Lettera così sostituita da comma 3 art. 5 legge regionale 26 giugno 2008, n. 4

(10) Lettera aggiunta da comma 4 art. 5 legge regionale 26 giugno 2008, n. 4.

(11) Comma così sostituito da comma 1. art. 34, della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3. Vedi anche l'art. 3 bis della legge regionale 29 novembre 2013, n. 32 che detta disposizioni relative alle modalità d'ampliamento.

(12) Comma aggiunto da comma 6 art. 5 legge regionale 26 giugno 2008, n. 4.

(13) Comma aggiunto da comma 6 art. 5 legge regionale 26 giugno 2008, n. 4.

(14) Comma abrogato da lett. c) comma 1 art. 2 legge regionale 1 dicembre 2015, n. 20; in precedenza comma aggiunto da comma 1 art. 5 legge regionale 16 marzo 2015, n. 4.

(15) Comma così modificato da comma 7 art. 5 legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 che ha aggiunto le parole "e le serre mobili".

(16) Comma così modificato da comma 7 art. 5 legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 che ha aggiunto l'ultimo periodo.

(17) Comma aggiunto da comma 1 art. 10 legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55.

(18) Comma aggiunto da comma 8 art. 5 legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 .

(19) Comma così modificato da comma 1 art. 15 legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 che ha sostituito le parole "1.300 metri" con le parole "1.600 metri".

(20) Gli atti di indirizzo di cui al presente comma sono stati adottati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3178 dell'8 ottobre 2004 e pubblicati nel BUR n. 105 del 22 ottobre 2004.

(21) L'articolo 13, della legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 detta disposizioni di interpretazione autentica disponendo che: "1. Il comma 3 dell'articolo 50 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , deve essere interpretato nel senso che la decorrenza del termine per l'applicazione degli articoli da 1 a 49 non comporta il venir meno della competenza regionale, dettata in via transitoria dall'articolo 48 della medesima legge, all'approvazione degli strumenti urbanistici generali e loro varianti fino all'approvazione dei PAT e comunque fino all'applicazione del comma 4 dell'articolo 48, di trasferimento delle funzioni alle province."

(22) Vedi modifiche apportate all'ultimo comma, dell'articolo 23, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 . La lettera c) dell'ultimo comma, dell'articolo 23, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 , inserita dall'articolo 50, comma 8, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , è stata dichiarata illegittima dalla sentenza della Corte Costituzionale 232/2005 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 giugno 2005, n. 25 prima serie speciale.

#### **Legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 (BUR n. 67/2012)**

#### **DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' TURISTICHE CONNESSE AL SETTORE PRIMARIO**

**Art. 16 - Immobili destinati all'agriturismo.**

Vedi nota all'articolo 4.

#### **Nota all'articolo 6**

**Legge 7 agosto 1990, n. 241(1).**

**NUOVE NORME IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DI DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI.**

**Art. 19 Segnalazione certificata di inizio attività - Scia (2) (3)**

In vigore dal 28 luglio 2016

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla

normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione. (4)

2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata, anche nei casi di cui all'articolo 19-bis, comma 2, dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente. (5)

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata. (6)

4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies. (7)

4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.

385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. (8)

[5. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall'articolo 20. (9) ]

6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali. (10)

6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. (11)

-----  
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 1990, n. 192.

(2) Articolo sostituito dall'art. 2, comma 10, L. 24 dicembre 1993, n. 537, modificato dall'art. 21, comma 1, lett. aa), L. 11 febbraio 2005, n. 15, sostituito dall'art. 3, comma 1, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, modificato dall'art. 9, comma 3, 4 e 5, L. 18 giugno 2009, n. 69, dall'art. 85, comma 1, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e, successivamente così sostituito dall'art. 49, comma 4-bis, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122; vedi anche il comma 4-ter del medesimo art. 49, D.L. 78/2010.

(3) Per l'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 5, comma 2, lett. c), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106.

(4) Comma così modificato dall'art. 5, comma 2, lett. b), n. 2), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, dall'art. 2, comma 1, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 e, successivamente, dall'art. 13, comma 1, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.

(5) Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b), n. 1), D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 126. Vedi, anche, le disposizioni contenute nell'art. 4, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 126/2016.

(6) Comma modificato dall'art. 25, comma 1, lett. b-bis), D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164, sostituito dall'art. 6, comma 1, lett. a), L. 7 agosto 2015, n. 124, e, successivamente, così modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 126. Vedi, anche, le disposizioni contenute nell'art. 4, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 126/2016.

(7) Comma modificato dall'art. 6, comma 1, lett. a), D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 e dall'art. 19-bis, comma 3, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116. Successivamente il presente comma è stato così sostituito dall'art. 6, comma 1, lett. a), L. 7 agosto 2015, n. 124.

(8) Comma inserito dall'art. 2, comma 1-quinquies, D.L. 5 agosto 2010, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° ottobre 2010, n. 163.

(9) Comma abrogato dall'art. 4, comma 1, n. 14) dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. 104/2010.

(10) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 2, lett. b), n. 2), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 e, successivamente, così modificato dall'art. 6, comma 1, lett. b), D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148.

(11) Comma aggiunto dall'art. 6, comma 1, lett. c), D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148.

#### **Legge 6 luglio 2002, n. 137 (1)**

**DELEGA PER LA RIFORMA DELL'ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO E DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, NONCHÉ DI ENTI PUBBLICI.**

**Art. 10.** *Delega per il riassetto e la codificazione in materia di beni culturali e ambientali, spettacolo, sport, proprietà letteraria e diritto d'autore.*

1. Ferma restando la delega di cui all'articolo 1, per quanto concerne il Ministero per i beni e le attività culturali il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e, limitatamente alla lettera a), la codificazione delle disposizioni legislative in materia di:

- a) beni culturali e ambientali (2);
- b) cinematografia (3);
- c) teatro, musica, danza e altre forme di spettacolo dal vivo (4);
- d) sport;
- e) proprietà letteraria e diritto d'autore.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, senza determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, si attengono ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) adeguamento agli articoli 117 e 118 della Costituzione;
- b) adeguamento alla normativa comunitaria e agli accordi internazionali;
- c) miglioramento dell'efficacia degli interventi concernenti i beni e le attività culturali, anche allo scopo di conseguire l'ottimizzazione delle risorse assegnate e l'incremento delle entrate; chiara indicazione delle politiche pubbliche di settore, anche ai fini di una significativa e trasparente impostazione del bilancio;

snellimento e abbreviazione dei procedimenti; adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche;

d) quanto alla materia di cui alla lettera a) del comma 1: aggiornare gli strumenti di individuazione, conservazione e protezione dei beni culturali e ambientali, anche attraverso la costituzione di fondazioni aperte alla partecipazione di regioni, enti locali, fondazioni bancarie, soggetti pubblici e privati, senza determinare ulteriori restrizioni alla proprietà privata, né l'abrogazione degli strumenti attuali e, comunque, conformandosi al puntuale rispetto degli accordi internazionali, soprattutto in materia di circolazione dei beni culturali; riorganizzare i servizi offerti anche attraverso la concessione a soggetti diversi dallo Stato mediante la costituzione di fondazioni aperte alla partecipazione di regioni, enti locali, fondazioni bancarie, soggetti pubblici e privati, in linea con le disposizioni di cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni; adeguare la disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni culturali, modificando le soglie per il ricorso alle diverse procedure di individuazione del contraente in maniera da consentire anche la partecipazione di imprese artigiane di comprovata specializzazione ed esperienza, ridefinendo i livelli di progettazione necessari per l'affidamento dei lavori, definendo i criteri di aggiudicazione e prevedendo la possibilità di varianti oltre i limiti percentuali ordinariamente previsti, in relazione alle caratteristiche oggettive e alle esigenze di tutela e conservazione dei beni; ridefinire le modalità di costituzione e funzionamento degli organismi consultivi che intervengono nelle procedure per la concessione di contributi e agevolazioni in favore di enti ed istituti culturali, al fine di una precisa definizione delle responsabilità degli organi tecnici, secondo principi di separazione fra amministrazione e politica e con particolare attenzione ai profili di incompatibilità; individuare forme di collaborazione, in sede procedimentale, tra le amministrazioni per i beni e le attività culturali e della difesa, per la realizzazione di opere destinate alla difesa militare (5);

e) quanto alle materie di cui alle lettere b) e c) del comma 1: razionalizzare gli organismi consultivi e le relative funzioni, anche mediante soppressione, accorpamento e riduzione del numero e dei componenti; snellire le procedure di liquidazione dei contributi e ridefinire le modalità di costituzione e funzionamento degli organismi che intervengono nelle procedure di individuazione dei soggetti legittimati a ricevere contributi e di quantificazione degli stessi; adeguare l'assetto organizzativo degli organismi e degli enti di settore; rivedere il sistema dei controlli sull'impiego delle risorse assegnate e sugli effetti prodotti dagli interventi;

f) quanto alla materia di cui alla lettera d) del comma 1: armonizzare la legislazione ai principi generali a cui si ispirano gli Stati dell'Unione europea in materia di doping; riordinare i compiti dell'Istituto per il credito sportivo, assicurando negli organi anche la rappresentanza delle regioni e delle autonomie locali; garantire strumenti di finanziamento anche a soggetti privati;

g) quanto alla materia di cui alla lettera e) del comma 1: riordinare, anche nel rispetto dei principi e criteri direttivi indicati all'articolo 14, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, la Società italiana degli autori ed editori (SIAE), il cui statuto dovrà assicurare un'adeguata presenza degli autori, degli editori e degli altri soggetti creativi negli organi dell'ente e la massima trasparenza nella ripartizione dei proventi derivanti dall'esazione dei diritti d'autore tra gli aventi

diritto; armonizzare la legislazione relativa alla produzione e diffusione di contenuti digitali e multimediali e di software ai principi generali a cui si ispira l'Unione europea in materia di diritto d'autore e diritti connessi.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 indicano esplicitamente le disposizioni sostituite o abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, resi nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati (6).

4. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure di cui al presente articolo, entro quattro anni dalla data della loro entrata in vigore (7).

-----  
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 8 luglio 2002, n. 158.

(2) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 30 e il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

(3) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28 e il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 32.

(4) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 33.

(5) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 30 e il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

(6) Comma così sostituito dall'art. 1-bis, D.L. 18 febbraio 2003, n. 24, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(7) Comma così modificato dall'art. 1, L. 23 febbraio 2006, n. 51 (Gazz. Uff. 28 febbraio 2006, n. 49, S.O.), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 e il D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.

#### **Nota all'articolo 7**

**Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 (BUR n. 45/2004)**

**NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO E IN MATERIA DI PAESAGGIO**

**Art. 44 – Edificabilità.**

Vedi nota all'articolo 5.

#### **Nota all'articolo 11**

**Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 (BUR n. 109/2001)**

## ORDINAMENTO DEL BILANCIO E DELLA CONTABILITÀ DELLA REGIONE (1) (2)

### *Art. 4 - Leggi di spesa ad effetti pluriennali.*

1. Le leggi che dispongono spese sia a carattere continuativo o ricorrente, sia a carattere pluriennale determinano gli obiettivi da raggiungere (3) e le procedure da seguire.

2. Le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio. (4)

2 bis. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l'ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi. La legge di stabilità regionale può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa. (5)

3. Le leggi che autorizzano l'erogazione di contributi in più annualità indicano il numero complessivo delle annualità e l'importo massimo delle obbligazioni pluriennali che possono essere assunte per ciascun anno di validità della legge stessa.

4. L'importo massimo delle obbligazioni pluriennali di cui al comma 3 è definitivamente rideterminato in misura pari al totale degli impegni definiti in chiusura dell'esercizio successivo a quello di prima iscrizione del limite di impegno.

-----  
(1) Con legge regionale 24 febbraio 2012, n. 10 recante "Regionalizzazione del patto di stabilità interna" è stata definita a decorrere dall'anno 2012, per gli enti locali del Veneto, la disciplina del patto di stabilità interno affidando alla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, e con il coinvolgimento delle autonomie locali nelle forme previste dall'articolo 3, le relative modalità attuative nel rispetto dei principi indicati all'articolo 2.

(2) Ai sensi del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 44 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 2015 e ulteriori disposizioni in materia di contabilità regionale" "Nelle more del riordino della normativa regionale in materia di programmazione, bilancio e contabilità, le disposizioni previste dalla legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" continuano a trovare applicazione per quanto compatibili con quelle di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

(3) Comma così modificato da comma 2 art. 2 legge regionale 30 dicembre 2014, n. 44 che ha soppresso le parole "l'entità della spesa per ciascun esercizio di riferimento del bilancio pluriennale".

(4) Comma così sostituito da comma 3 art. 2 legge regionale 30 dicembre 2014, n. 44.

(5) Comma così inserito da comma 4 art. 2 legge regionale 30 dicembre 2014, n. 44.

## **Nota all'articolo 12**

### **Legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 (BUR n. 32/2013)**

#### **LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L'ESERCIZIO 2013**

##### **Art. 20 - Sviluppo del cicloturismo e del turismo equestre.**

1. La Giunta regionale, con riferimento al Piano regionale di incentivazione e sviluppo del cicloturismo adottato con deliberazione della Giunta regionale 13 luglio 2010, n. 1807 (BUR n. 63 del 2010), sostiene iniziative per la valorizzazione e la promozione delle attività di cicloturismo e di ciclo-escursionismo nel territorio regionale, nonché per l'informazione e l'identificazione dei relativi percorsi e punti di interesse turistico lungo i percorsi e gli itinerari individuati nell'ambito delle Rete Escursionistica Veneta di cui alla deliberazione della Giunta regionale 19 maggio 2009, n. 1402 "Individuazione di itinerari di particolare interesse turistico e della cartellonistica e segnaletica tematica nell'ambito della Rete Escursionistica Veneta e approvazione del Piano regionale di segnaletica turistica. Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e deliberazione n. 959 dell'11 aprile 2006" (BUR n. 47 del 2009).

2. La Giunta regionale, per promuovere l'esercizio del turismo equestre, quale strumento di promozione turistica integrata nel rispetto dell'ambiente, del territorio e dello sviluppo sostenibile, definisce, sentita la competente commissione consiliare, criteri, condizioni e modalità:

a) per la presentazione di progetti di ippovie, diretti a individuare e definire tracciati attrezzati e dotati di infrastrutture e di servizi;

b) per la promozione e sostegno del turismo equestre nell'ambito degli strumenti di programmazione turistica previsti.

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono soggetti ad accordo di programma promosso dalla Regione ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; a tal fine la Regione indice una conferenza di servizi alla quale partecipano le amministrazioni pubbliche competenti al rilascio degli atti e provvedimenti amministrativi necessari per la realizzazione degli stessi.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 300.000,00 per l'esercizio 2013, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0074 "Informazione, promozione e qualità per il turismo" del bilancio di previsione 2013.

